



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma 10 luglio 2009

Protocollo: 96305

Agli Operatori

Rif.:

Alle Associazioni di categoria

Allegati:

Agli Spedizionieri doganali

All' Unione Italiana delle Camere  
di Commercio Industria  
Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio ,21  
Roma ( Fax 06 78052346)

Alla Camera di Commercio  
Internazionale  
Via XX settembre , n. 5  
Roma ( fax 06 4882677 )

**OGGETTO: Sett. 14 – prodotti agricoli esportati sotto forma di merci  
non comprese nell'Allegato 1 del Trattato**

**Reg. CE 585 del 6 luglio 2009 -Proroga dei titoli di  
restituzione – deroga -**

**Reg. CE 586 del 6 luglio 2009 – Modifica del Reg. CE  
1043/05**

La sospensione anticipata delle restituzioni all'esportazioni per lo zucchero incorporato in alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' Allegato 1 del Trattato, ha indotto la Commissione Europea ad adottare particolari misure per agevolare il funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione del settore in questione.

**Con Regolamento 639/08 ( circolare SAISA prot. 1327 del 24 luglio 2008)** è stato, infatti, modificato il Reg. CE 1043/05 ed è stata introdotta, tra l'altro, una validità di dieci mesi per i titoli di restituzione richiesti nel periodo 8 luglio 2008 –7 novembre 2008 ( art. 39 par. 2, 2° comma del Reg. CE 1043/05 ).

La persistente crisi economica e finanziaria che ha portato ad una diminuzione dei consumi nei paesi terzi delle merci non comprese nell'Allegato 1 del Trattato e l'esigenza di evidenziare che alcune misure sono state adottate per periodi temporali ben definiti, hanno indotto la Commissione Europea ad emanare i Regolamenti sottoelencati.

#### **Reg. CE 585 del 6 luglio 2009-**

Con tale Regolamento la Commissione Europea, al fine di agevolare gli esportatori e consentire l' utilizzo dei titoli di restituzione, ha introdotto una deroga al disposto dell' art. 39 par. 2, 2° comma e al disposto dell' art. 23 par. 3 del Reg. CE 1043/05.

In particolare il Reg. 585/09 stabilisce che la validità dei titoli ( 10 mesi), richiesti nel periodo tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 ai sensi degli artt. sopra menzionati, è prorogata fino al 30 settembre 2009. Lo stesso Regolamento prevede, inoltre, che gli operatori che hanno restituito i titoli o gli estratti, rilasciati nel periodo anzidetto, all'Autorità emittente possono, su istanza di parte, richiedere alla medesima la riemissione dei titoli/estratti per gli importi restanti non utilizzati.

#### **Regolamento CE 586 del 6 luglio 2009**

Con tale Regolamento la Commissione Europea, sottolineando che il periodo di validità di dieci mesi dei titoli di restituzione è applicabile soltanto all'esercizio 2009, ha modificato il Reg. 1043/05 ed ha soppresso il 2° comma dell'art. 39 par. 2 dello stesso Regolamento.

Il Reg. 586/09 all'art. 2 ribadisce che il periodo di validità ( 30 settembre ) fissato dal Reg. CE 585/09 è applicabile esclusivamente ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008 ai sensi degli artt. 33 lett. a) e 38bis del Reg. CE 1043/05.

Resta inteso, pertanto , che ad eccezione delle fattispecie sopra menzionate, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la domanda o fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario, se quest'ultimo si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi ( art. 39 par.2 , 1° comma del Reg. (CE) 1043/05. modificato) .

**Il Direttore**

**Dott. Roberto Chiara**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*